



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria*

Roma, 13 gennaio 2023

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: FORMAZIONE CONTINUA.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della “*Nota tecnica sull’accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD)*” (allegato n. 1), come modificato in occasione della seduta amministrativa del Consiglio Nazionale Forense del 16 dicembre 2022.

Unisco, altresì, la delibera assunta nel corso della medesima seduta, avente ad oggetto alcuni provvedimenti adottati in materia di formazione continua (allegato n. 2).

Cordiali saluti

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

Allegati: n. 2 c.s.



COMMISSIONE CENTRALE PER L'ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

**NOTA TECNICA SULL'ACCREDITAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)¹**

¹ Testo da ultimo modificato con delibera immediatamente esecutiva assunta nella seduta amministrativa del 16 dicembre 2022.

Sommario

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)	3
1.1. Premessa	3
1.2. Formazione di Gruppo	3
1.3. Autoformazione	3
2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE	3
2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di FORMAZIONE DI GRUPPO	3
2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di AUTOFORMAZIONE	4
2.2.1 Controllo tramite METODOLOGIE INTERATTIVE	4
2.2.1.1 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi e-learning tramite interazione attiva	4
2.2.1.2 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite interazione attiva	5
2.2.1.3 Ulteriori controlli	6
3. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	6
3.1. Istanza di accreditamento	6
3.2. Visione della demo	6
3.3. Concessione dell'accREDITamento	7
3.4. Diffusione e pubblicità dei corsi	7
3.5. Attestazione di partecipazione	7
4. DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO	8
5. MISURA DEL CREDITO FORMATIVO	8

1. INIZIATIVE DI FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)

1.1. Premessa

Il Regolamento per la formazione continua (Regolamento CNF n.6/2014, di seguito anche "Regolamento") definisce la Formazione a distanza (di seguito anche "FAD") come *"attività formative svolte anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione"* (art. 5 comma 1 lett. g).

La FAD consente, attraverso la combinazione della tecnologia informatica e dei *software* di comunicazione delle iniziative formative, l'utilizzo di nuove metodologie didattiche di apprendimento.

All'interno dell'ampia categoria della FAD rientrano le attività formative previste dall'art. 3 del Regolamento, predisposte con metodologie quali l'istruzione assistita dal computer, collegamenti telematici o l'impiego di strumenti audiovisivi.

Si possono però distinguere due sottocategorie di FAD: la formazione di gruppo e l'autoformazione.

Il contenuto di ciascun corso di formazione, oltre a dover essere d'interesse giuridico forense, deve essere attuale. A tal fine i corsi devono essere aggiornati in modo attento e regolare ed il loro contenuto deve essere revisionato tempestivamente a seguito di modifiche normative, nella prassi, nelle interpretazioni autentiche, nelle interpretazioni dottrinali, ecc..

1.2. Formazione di Gruppo

Si tratta di iniziative formative progettate per consentire agli iscritti di svolgere il proprio percorso formativo attraverso l'interazione con un docente e con altri partecipanti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell'attività formativa (*ex*: video-conferenza).

1.3. Autoformazione

È un processo formativo *web* caratterizzato dalla libera individuazione da parte dell'utente dei tempi di fruizione, compatibilmente con la struttura del programma formativo, dalla massima interattività dei sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione. Tali corsi devono essere aggiornati al diritto vigente, tecnicamente accurati e progettati in maniera efficace.

2. SISTEMI DI CONTROLLO DELLA PARTECIPAZIONE

2.1. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di FORMAZIONE DI GRUPPO

Ai fini dell'accREDITAMENTO per tali attività formative, nell'esempio della videoconferenza, è sufficiente che, per ognuna delle sedi previste, sia individuato un responsabile che vigili sulla effettiva e continua partecipazione, attraverso registri delle firme in entrata ed uscita, *badge* o altre modalità idonee. L'accREDITAMENTO segue il

medesimo *iter* previsto per le iniziative *in loco* ed il numero di crediti formativi conseguiti non rientra nel limite del quaranta per cento (40%) fissato dall'art.12, comma 6 del Regolamento.

2.2. Sistemi di controllo della partecipazione ad iniziative di AUTOFORMAZIONE

L'identificazione e il monitoraggio dell'effettiva e continua partecipazione del professionista rappresentano due requisiti necessari per l'accREDITAMENTO dei corsi c.d. *e-learning (on demand)* e *streaming (in diretta)* ai sensi e per gli effetti del Regolamento.

Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, le attività formative sono soggette ad un preventivo controllo dell'effettivo funzionamento dei sistemi di monitoraggio.

La prassi di accREDITAMENTO dei corsi *e-learning* e *streaming* prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti identificativi e di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'identificazione univoca e l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

Tenuto conto dello stato attuale dell'evoluzione tecnologica e didattica:

1. per l'identificazione elettronica del professionista devono essere adottati meccanismi di autenticazione informatica basata su almeno due fattori ovvero tramite utilizzo degli strumenti di identità digitale previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale - CAD)
2. i controlli della partecipazione potranno essere effettuati tramite l'utilizzo di metodologie interattive che consentano il rispetto dei requisiti di seguito illustrati.

2.2.1 Controllo tramite METODOLOGIE INTERATTIVE

L'architettura dei corsi di cui sia richiesto l'accREDITAMENTO, deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve includere appositi momenti di interattività.

2.2.1.1 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi *e-learning* tramite interazione attiva

Con riferimento ai corsi *e-learning*, si richiede che il soggetto possa conseguire i crediti formativi riconosciuti all'attività formativa, solo nel caso in cui partecipi attivamente alle attività interattive proposte.

In coerenza coi principi di variabilità contenutistica e tempistica nella proposizione dei momenti interattivi, salvo che particolari peculiarità del corso non impongano diversamente, è necessario predisporre, ed essere in grado di dimostrare in caso di controllo, almeno due momenti diversi di interazione attiva per ogni ora di corso. In caso di mancata interazione da parte dell'utente, in un tempo massimo di 90 secondi, lo stesso dovrà rivedere la parte di corso dal principio ovvero dall'ultimo punto in cui risulta aver interagito correttamente. Soltanto dopo aver interagito attivamente, la fruizione del corso potrà continuare.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di concludere il corso senza aver interagito correttamente (ad esempio l'uso di un cursore che porti avanti la lezione o comunque l'impedimento a fruire della parte successiva al momento di interazione in caso di mancata interazione)

A titolo esemplificativo sono considerati idonei momenti di interattività:

- la proposizione di un testo da leggere in un tempo minimo predeterminato, seguito da un quesito sulla tematica del testo;
- pop-up che richiedono al partecipante di compiere una determinata azione (es. clic sul pulsante che conferma la presenza, selezione di immagini determinate all'interno di un box, codice captcha, codice di autenticazione);
- la proposizione di quesiti a risposta multipla, di contenuto variabile (non dev'essere riproposto lo stesso quesito che è stato precedentemente sbagliato).

Nel caso di proposizione di quesiti gli stessi possono essere:

1. generici e proposti in maniera randomica durante la visione, scelti all'interno di una libreria predeterminata;
oppure
2. specifici e attinenti all'argomento giuridico trattato (evitando meri riferimenti numerici a sentenze e/o articoli, nonché ad osservazioni o pensieri personali del relatore del corso) proposti al termine del corso. In quest'ultimo caso, indipendentemente dalla durata del corso, il test deve comprendere almeno 10 domande, scelte in modalità casuale in un bacino di 30, ed è considerato superato con almeno 8 risposte corrette effettuate in massimo n. 2 tentativi. In caso di fallimento del test l'utente dovrà rivedere l'intero corso.

L'eventuale materiale reso disponibile durante il corso non deve essere direttamente d'ausilio nel rispondere ai quesiti proposti.

2.2.1.2 Sistemi di controllo della partecipazione ai corsi streaming tramite interazione attiva

Relativamente ai corsi streaming, si richiede che il soggetto possa ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui interagisca correttamente a almeno il 50% dei momenti di verifica della presenza attiva mai inferiori a 2 indipendentemente dalla durata del corso.

Il momento di proposizione del quesito non dovrà essere preannunciato dal relatore con eccessivo anticipo, l'utente avrà a disposizione un tempo massimo di circa 120 secondi entro cui fornire una risposta ed in caso di mancata risposta nel predetto termine, la stessa dovrà considerarsi alla stregua di una risposta errata. Al termine del momento di verifica il quesito non dovrà più essere disponibile all'utente né la risposta data modificabile.

Con riferimento all'interfaccia del corso, all'utente deve essere inibita ogni funzione che consenta di mettere in pausa la lezione, la quale, in concreto, proseguirebbe.

2.2.1.3 Ulteriori controlli

Nel caso in cui il corso presenti particolari caratteristiche e peculiarità, alla valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione (di seguito anche "Commissione") potrà positivamente concorrere la presenza di ulteriori controlli, quali una o più verifiche intermedie e/o finali sull'apprendimento effettivo dei contenuti del corso.

3. PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L'iter di valutazione delle istanze si svolge in conformità con quanto previsto all'art. 22 del vigente Regolamento.

3.1. Istanza di accreditamento

Al fine di una completa istruttoria dell'istanza di accreditamento è necessario presentare richiesta secondo le modalità stabilite dalla Commissione, nonché fornire la seguente ulteriore documentazione:

- presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, con l'indicazione di contatti e riferimenti in ambito tecnico e didattico;
- statuto e/o atto costitutivo dell'ente formatore;
- relazione dettagliata su caratteristiche tecniche, requisiti e funzionamento della piattaforma utilizzata per l'erogazione dei corsi (che non si limiti ad illustrare in generale le potenzialità offerte dalla piattaforma, bensì descriva le specifiche impostazioni adottate), con particolare attenzione all'architettura dei corsi, alla tracciabilità dell'utente e ai sistemi approntati per l'identificazione e il monitoraggio della continua ed effettiva partecipazione degli utenti;
- *link* di accesso ai corsi, profilo di utenza e *password*, che risultino attivi per tutta la durata dell'accREDITAMENTO e consentano di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti e la loro persistenza;
- descrizione dettagliata del sistema adottato per l'interazione attiva degli utenti.

3.2. Visione della *demo*

All'eventuale valutazione positiva dei sopraindicati elementi e qualora i sistemi di controllo proposti risultino idonei a garantire con sufficiente grado di ragionevole certezza l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto, la Commissione potrà richiedere di visionare un campione delle attività proposte al fine di verificare la coincidenza dei sistemi di controllo indicati con quelli effettivamente apprestati.

3.3. Concessione dell'accreditamento

L'accreditamento concesso è subordinato alla condizione di poter in ogni momento verificare che i sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti siano di fatto apprestati e vincola i Soggetti promotori a fornire su richiesta i tracciati anonimi di utilizzo. Gli Enti devono, infatti, garantire alla Commissione la possibilità di visionare la piattaforma e le attività formative accreditate attraverso l'accesso illimitato a tutte le funzionalità. L'accesso deve essere assicurato dal momento di presentazione della richiesta di accreditamento e per tutto il periodo di validità dello stesso.

Qualora le attività formative proposte siano più di una, l'accreditamento è, inoltre, subordinato alla possibilità di verificare i sistemi di controllo apprestati per ogni singola attività formativa prima della sua diffusione tra il pubblico.

La Commissione procede all'istruttoria per l'accreditamento disponendo non solo delle informazioni indicate ai punti precedenti, ma anche della facoltà di colloquiare direttamente con il fornitore o produttore dei programmi telematici per ulteriori approfondimenti e richieste necessarie all'istruttoria stessa.

3.4. Diffusione e pubblicità dei corsi

Tutti i corsi seguiti prima della formalizzazione dell'accreditamento o della sua estensione (quindi anche nella stessa fase istruttoria dell'istanza), non danno diritto ad alcun credito formativo e tale condizione non potrà essere sanata da un eventuale accreditamento intervenuto successivamente.

Nella fase di pubblicizzazione delle attività formative FAD, il Soggetto promotore deve utilizzare formule chiare, ben definendo se l'accreditamento sia stato solo richiesto ovvero sia stato già concesso, così da evitare di ingenerare legittimo affidamento sulla validità ai fini della formazione continua di un corso non ancora accreditato. Nel caso in cui il corso sia stato accreditato, l'Ente deve evitare l'utilizzo di formule fuorvianti (a titolo esemplificativo "corso in collaborazione col CNF", "corso CNF", ecc...), né può in alcun modo utilizzare il logo del CNF.

3.5. Attestazione di partecipazione

Il Soggetto promotore fornirà attestazione di partecipazione ai corsi, riportante la formula "Attività formativa accreditata dal Consiglio Nazionale Forense ai fini della formazione continua" e l'indicazione del numero di crediti riconosciuti alla stessa dalla Commissione.

L'attestato, compilato dall'Ente e non modificabile da parte dell'utente, dovrà riportare i dati necessari all'univoca identificazione di quest'ultimo, nonché l'indicazione della data di completamento del corso, elemento indispensabile ai fini dell'inquadramento temporale della maturazione dei crediti formativi.

4. DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO, di regola, ha come periodo di efficacia di massimo 12 mesi ovvero fino a quando l'attualità dei contenuti del corso non venga meno (ad esempio, qualora le materie trattate siano oggetto di modifica a seguito di novelle legislative successivamente introdotte). Al verificarsi di questa seconda ipotesi, l'accREDITAMENTO decadrà in maniera automatica, senza che sia necessaria alcuna ulteriore comunicazione da parte della Commissione. È onere, pertanto, del Soggetto promotore verificare costantemente il livello di aggiornamento contenutistico del corso e, in caso contrario, rimuovere tempestivamente lo stesso dalla piattaforma ovvero, ad ogni modo, esplicitare all'utente che il corso non risulta più valido ai fini della formazione continua.

Le attività formative già accreditate possono essere oggetto di apposita istanza di estensione, che dovrà esplicitamente confermare la persistenza di tutti i requisiti finora esposti e comunque rinnovare la documentazione richiesta con riferimento ai sistemi di controllo della effettiva e continua partecipazione degli utenti (chiavi d'accesso, sistema di interazione attiva, ecc...).

5. MISURA DEL CREDITO FORMATIVO

Ai soggetti partecipanti ad attività formative FAD accreditate dal CNF, saranno attribuiti crediti formativi nella misura determinata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 66-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 16 DICEMBRE 2022

OMISSIS

DELIBERA N. 716 FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense,

– Sentita la relatrice Consigliera Avv. Scarano,

– considerato che a seguito dell'emergenza COVID 19 si è reso necessario che la formazione degli Avvocati avvenisse osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che quindi, con precedenti provvedimenti di questo Consiglio si è concessa la possibilità di acquisire i crediti previsti integralmente in modalità FAD, concedendo anche agli Ordini Territoriali di determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati

– considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il CNF è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)",

– considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,

– considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera – quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle

stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione costituita presso il C.N.F.; 2

- considerata la necessità di continuare ad utilizzare tali criteri anche per l'anno 2023 poiché hanno risposto a standard di efficienza e di sicurezza rendendo possibile una maggiore fruizione degli eventi formativi;

- considerato che la mole di richieste relative all'accREDITamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accREDITamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,

- considerato che la "Nota tecnica sull'accREDITamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)", adottata in data odierna, ai fini dell'accREDITamento, prevede l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto,

delibera che

1) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

2) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;

3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi anche da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;

4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza"; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022.;

- considerato altresì che le delibere adottate durante l'emergenza COVID 19 hanno superato il concetto di triennio formativo e consentito l'acquisizione dei crediti durante un singolo anno solare e che si ritiene di dover confermare tale disposizione anche per l'anno 2023;

- considerato che tali provvedimenti devono necessariamente coordinarsi con l'obbligo previsto dagli articoli 11 e 21 L. 247/2012 e con tutti gli altri provvedimenti legislativi in materia di tenuta di albi ed elenchi - in deroga all'art. 12 del regolamento n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche;

- tenuto conto delle precedenti delibere in materia di formazione continua;

delibera che

5) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;

6) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;

7) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla Segreteria per le comunicazioni

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 13 gennaio 2023

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

